

Napoli, lì 2 marzo 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2022

Approfondimento – Come sarà la nuova busta paga a decorrere dal mese di aprile 2022

Si ritiene opportuno e doveroso rammentare a tutte le Aziende assistite che, a decorrere dal mese di marzo 2022, i cedolini paga subiranno svariate modifiche, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio e, più precisamente (al riguardo vedasi la [circolare](#) n. 3/2022 e la [circolare](#) n. 22/2021):

- 1) Trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”);
- 2) Assegno unico e universale e detrazioni per figli a carico.

Premesso quanto innanzi e per una maggiore cognizione delle questioni suesposte, si suddividono, per argomento, le varie tematiche:

✓ *Trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi” di € 100 euro):*

Per quanto riguarda il trattamento integrativo, di importo pari ad € 100,00 mensili (ex “Bonus Renzi”) previsto dal D.L. n. 3/2020, si comunica che lo stesso potrà essere corrisposto, automaticamente, a favore dei soggetti il cui reddito sia inferiore ad € 15.000,00. Il mancato automatico riconoscimento del trattamento integrativo, pari ad € 1.200,00, sui redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000,00, applicabile fino al 31 dicembre 2021, è stato compensato con l’incremento dell’importo delle detrazioni da lavoro dipendente previsto dal 1° gennaio 2022 e dal rinnovato articolo 13, comma 1, del TUIR. Per questi redditi, infatti, il trattamento integrativo sarà riconosciuto solo in presenza delle detrazioni che devono essere di ammontare superiore all’imposta lorda ed anche nel caso di detrazioni di oneri riferiti a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, così come di seguito meglio specificato:

- Per familiari a carico (ex art. 12 TUIR);
- per lavoro dipendente ed assimilato (ex art. 13, comma 1, TUIR);
- per mutui agrari ed immobiliari prima casa, contratti fino al 31 dicembre 2021 (ex art. 15, comma 1, lett. a e b TUIR);
- per spese sanitarie (ex art. 15, comma 1, lett. c TUIR);
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ex art. 16-bis TUIR) e per agli interventi agevolati previsti da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In presenza di tali detrazioni e, solo qualora queste siano di ammontare superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Si aggiunge, anche, che allo stato e per effetto della nuova normativa il sostituto d'imposta non gestirà più le detrazioni per familiari e le detrazioni per figli di età inferiore ai 21 anni (ex art. 12 TUIR), che saranno gestite dall'INPS, al di fuori del cedolino paga e, quindi, attraverso l'Assegno Unico Universale (denominato AUU). Pertanto, si consiglia di limitare i casi di riconoscimento del trattamento integrativo (sui redditi compresi tra € 15.001 ed € 28.000) da parte del sostituto d'imposta, in quanto il lavoratore sarà tenuto, obbligatoriamente, a presentare la dichiarazione dei redditi o Mod. 730, per l'effettivo riconoscimento del trattamento integrativo in questione. Ad ogni modo, si trasmette, in allegato, il modulo che ciascun lavoratore dovrà compilare e sottoscrivere per l'eventuale riconoscimento del trattamento integrativo di cui trattasi, in quanto qualora non spettante, l'importo in sede di conguaglio di fine anno sarà oggetto di restituzione.

✓ *Assegno unico e universale e detrazioni per figli a carico*

A decorrere dal mese di marzo 2022, i sostituti d'imposta terranno conto esclusivamente delle detrazioni fiscali per l'eventuale coniuge a carico, per figli di età pari o superiore a 21 anni e per gli altri familiari a carico. È stato infatti previsto che le detrazioni fiscali di cui all'art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni, nonché le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e la detrazione per famiglie con almeno quattro figli, verranno erogate mediante l'Assegno Unico Universale direttamente dall'INPS, previo bonifico bancario sul conto corrente della persona che farà richiesta tramite CAF/Patronato all'Ente stesso.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso


TRATTAMENTO INTEGRATIVO
D.L. n. 3/2020 in L. n. 21/2020 e successive modifiche

Il D.L. n.3/2020 convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020 così come modificato dalla Legge n. 234 del 30/12/2021 "Legge di Bilancio 2022" ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2022 sia riconosciuto:

- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino 15.000 euro pari a 1.200 euro;
- un trattamento integrativo per chi ha redditi da 15.001 a 28.000 calcolato come differenza tra la somma delle detrazioni previste dalla norma e successivamente elencate e l'imposta lorda nel limite massimo di 1.200 euro.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di Lavoro dipendente
dell'Azienda/Ente _____ Rif. Interno 000/000000
Unità locale Sede Legale _____

consapevole che:

- il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente il "trattamento integrativo" alle seguenti condizioni:
 - nel caso di redditi fino a 15.000 euro l'imposta lorda (IRPEF) deve essere maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR;
 - nel caso di redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro il trattamento integrativo spetta, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda e per un importo pari alla differenza. Le detrazioni da utilizzare per il confronto con l'imposta lorda sono le seguenti:
 - detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia);
 - detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR (detrazioni da lavoro dipendente);
 - detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
 - rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR;
 - detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
- se il reddito complessivo annuo lordo (*) è superiore a 28.000 euro, **NON spetta alcun trattamento;**
 - (*) **Nota:** ai fini del **reddito complessivo annuo lordo** (anno _____) concorrono:
 - il reddito utile ai fini della tassazione ordinaria Irpef
 - i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca
 - i redditi esenti relativi ai lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n.147/2015) e relativi ai ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010 in Legge n.122/2020)
 - non concorrono:**
 - il reddito da abitazione principale e relative pertinenze,
 - i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produttività,
 - i redditi a tassazione separata
- laddove il contribuente non ravvisi i presupposti per il riconoscimento del Trattamento integrativo deve darne relativa comunicazione all'azienda.

richiede che il "Trattamento integrativo":

- NON venga APPLICATO
- venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

In caso di **precedente richiesta di revoca:**

- venga APPLICATO secondo la normativa vigente
- venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

e/o comunica che:

- percepirà **presuntivamente** nell'anno in corso ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari a _____ euro di cui chiede venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del Trattamento integrativo L. 21/2020 e delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

A seguito di tale dichiarazione, il sottoscritto è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di trattamento integrativo, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data
.....

Firma del dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.